**Sentenza**

**n. 1/2025**

**n. 30675 REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice– relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30675** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 29.5.2024 nei confronti di:

**BOTTOLI Roberto**, nato a Castellucchio (MN) il 22.04.1963 ed ivi residente strada Mantellazze 23 (C.F.: BTTRRT63D22C195D), elettivamente domiciliato in Mantova, via Acerbi n.27 presso l'avv. Paolo Gianolio (pec: paologianolio@mantova.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Luca Deantoni (pec: luca.deantoni@avvocatimantova.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta

con l'intervento *ad adiuvandum* di

**REGIONE LOMBARDIA, in qualità di OPLO, Organismo Pagatore Regione Lombardia** (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del

Presidente pro tempore Attilio Fontana, rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 9915 del 01.07.2024 dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, per delega allegata all'atto di intervento.

**VISTI** gli atti e i documenti tutti del giudizio.

**UDITO** nell'udienza pubblica del 23.10.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, l'avv. Paolo Gianolio per il convenuto Bottololi Roberto e l'avv. Andrea Ilario Maria per la Regione Lomardia, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 29.5.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Bottoli Roberto al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 60.110,72 in favore della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014, a titolo di dolo.

La *notitia damni* è costituita dalla nota con la quale la Guardia

di Finanza ha trasmesso alla Procura gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio a carico di soggetti, tra i quali l'odierno convenuto, che avrebbero percepito illecitamente contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani.

La Procura ha illustrato che il fine di tali aiuti è quello di mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura. Successivamente all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

La condizione per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro è la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali propri o di altri (c.d. pascolatori per conto terzi) o con l'esecuzione di uno sfalcio annuale del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.

Nella domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei

CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati, l'agricoltore deve indicare, oltre ad altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore, il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni ai fini prescritti il beneficiario dell'aiuto deve allegare alle domande i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, ossia certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza.

Ciò premesso e venendo alle contestazioni mosse al convenuto, la Procura ha riferito che l'Azienda Agricola Bottoli Roberto, con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l. , avrebbe indicato nelle domande di aiuto degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per complessivi € 78.986,12, la conduzione per "monticazione" dei terreni agricoli montani elencati in atto di citazione tramite terzi allevatori. Questi ultimi, però, hanno smentito di avere pascolato i propri capi nei terreni indicati nelle domande, avendo invece pascolato per conto proprio in altri terreni, di non conoscere l'Azienda Agricola

Bottoli, di non aver fornito i propri dati a terzi per poterli utilizzare. Gli stessi pascolatori, poi, risultano inseriti nelle domande uniche di aiuto presentate da altre aziende con riguardo al medesimo periodo temporale oggetto delle domande formulate dall'azienda convenuta.

In seguito dell'emissione e comunicazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale del decreto di decadenza dai contributi, Bottoli Roberto ha restituito, mediante compensazione, l'importo di € 18.875,40.

La Procura ha, quindi, notificato al presunto responsabile l'invito a dedurre in data 7.3.2024 contestandogli il residuo danno di € 60.110,72. Bottoli Roberto ha depositato le controdeduzioni senza chiedere l'audizione personale.

La Procura, ritenendo le difese non idonee a superare i motivi di addebito, ha depositato l'atto di citazione.

Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.10.2024 con il patrocinio degli avvocati Luca Deantoni e Paolo Gianolio.

Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione in quanto nella specie sarebbe insussistente l'occultamento doloso sia perché egli non avrebbe fin dall'inizio agito con la consapevolezza di ottenere l'erogazione di contributi non dovuti sia perché la disciplina di fonte comunitaria prevedeva che i controlli sulla sussistenza dei requisiti di condizionalità fossero eseguiti nello stesso anno della domanda di aiuto che, ove eseguiti, avrebbero

scongiurato un eventuale occultamento. Parte della documentazione da allegare alle domande è di provenienza pubblica (i modelli 7 di monticazione e di demonticazione) e la stessa documentazione deve essere vistata dal Sindaco dal Comune di destinazione all'inizio e al termine del pascolo montano e questo porterebbe ad escludere la genesi dolosa dell'azione e l'occultamento.

Il *dies a quo*, secondo il convenuto risalirebbe alla CNR del 13.12.2017 o già dall'apertura del procedimento penale, nel 2015, da cui scattava l'obbligo di denuncia del danno erariale alla Corte dei conti, con la conseguenza che la prescrizione sarebbe comunque maturata anche nel caso di occultamento doloso.

Nel merito ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni attoree in quanto:

-il procedimento penale, apertosi nel 2015, è tuttora pendente e le indagini non sono ancora concluse;

-sarebbe irrilevante che i pascolatori abbiano dichiarato di non conoscere l'Azienda convenuta in quanto erano le società Alpi Service e Trevisi Diego che, dopo aver partecipato a bandi comunali aggiudicandosi terreni in affitto, si occupavano dell'organizzazione, della gestione e della manutenzione dei pascoli per conto dei propri clienti i quali, pur avendo diversi pascoli, non erano organizzati per gestire in proprio l'attività di monticazione. Le Società facevano, quindi, da tramite tra i

pastori/allevatori interessati a prestare il loro lavoro verso altre aziende agricole, con i quali stipulavano scritture private e gli affittuari dei pascoli -superfici- acquistando un servizio che, poi, rivendevano alla singola impresa agricola senza che vi fosse alcun rapporto tra il proprietario dei terreni e i pascolatori;

-non sarebbe decisiva la circostanza che i pascolatori abbiano dichiarato di aver portato gli animali in terreni diversi da quelli indicati nelle domande di aiuto in quanto se le particelle rientrano nello stesso Comune la mancata coincidenza deriva dalla naturale transumanza del bestiame;

-la conoscenza degli impegni di condizionalità non prova il dolo posto che le pratiche sono state istruite e formalizzate da società terze operanti nello specifico settore come molte altre aziende agricole, su indicazione delle Associazioni di categoria, e con l'utilizzazione anche di certificazioni di natura pubblica il che avrebbe portato il convenuto a confidare nella correttezza delle pratiche.

La Regione Lombardia è intervenuta nel giudizio *ad adiuvandum* dell'attore pubblico con comparsa depositata in data 19.9.2024 con il patrocinio degli avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale. L'ente ha precisato che, essendo il danno azionato dalla Procura prescritto per l'amministrazione, sussiste l'interesse della Regione Lombardia a costituirsi nel presente giudizio *ad adiuvandum* dell'azione della Procura contabile per ottenere il recupero di quanto

indebitamente erogato. Ha, quindi, premesso di avere disposto la sospensione cautelativa di ogni pagamento nei confronti della ditta del convenuto, avviato il procedimento volto al recupero dell'importo di € 20.205,02 di cui € 466,97 in relazione al contributo percepito con riferimento alla DU2011 ed € 19.738,05 in relazione al contributo percepito con riferimento alla DU2012, essendosi prescritta per l'Amministrazione la somma percepita di € 19.434,84 con riferimento alla DU2011. Successivamente in data 07.11.2022 l'OPLO ha emesso nei confronti del convenuto il Decreto di decadenza n. 15872. La Regione ha confermato quanto esposto in fatto e in diritto dalla Procura, ha precisato di avere recuperato tramite compensazione un importo complessivo di € 20.205,02 ed ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del residuo di € 58.781,10 in quanto indebitamente percepito, a titolo di dolo.

All'udienza del 23.10.2024 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

**DIRITTO**

**Prescrizione**

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.

Il presente giudizio scaturisce dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021 riguardante il procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di

Sondrio relativo ad una fattispecie di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) coinvolgenti una serie di beneficiari, tra cui l'odierno convenuto, presentatori di domande di aiuto contenenti dati falsi, secondo l'accusa, in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.

Il convenuto ha contestato la genesi dolosa delle condotte in quanto, da un lato, l'occultamento presuppone che il convenuto abbia agito con consapevolezza della frode al fine di acquisire contributi eurocomunitari non dovuti, dall'altro lato, la normativa di fonte comunitaria vigente in materia prevede ravvicinate forme di controllo nel tempo sul rispetto del requisito di condizionalità (par. 70 del Regolamento CE n. 1122/2009) e, in ogni caso, la documentazione su cui si fondano le domande di aiuto è di provenienza pubblica. Pertanto, secondo il convenuto, poiché i fatti sono risalenti al 2009-2012 e il processo penale al 2015, la notizia del potenziale danno erariale sarebbe già stata evidente al momento dell'apertura del procedimento penale o nel periodo immediatamente successivo per cui la notizia di danno avrebbe potuto essere trasmessa alla Procura contabile dalla Guardia di Finanza ben prima di quanto è avvenuto.

L'eccezione è infondata, come già affermato nelle plurime sentenze di questa Sezione che hanno esaminato analoga eccezione avanzata da altri beneficiari coinvolti nel medesimo

processo penale.

Nel caso di specie la condotta, consistente nella presentazione di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione Lombardia, dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l'occultamento doloso sia insito nella frode con la conseguente applicazione del termine quinquennale dell'azione di responsabilità dalla scoperta del danno *ex* art. 1, comma 2, L. 20/1994 (tra le tante: sez. Lombardia, 25.7.2024 n. 135; 4.6.2024 n. 103; 6.5.2024 n. 75; 9.11.2023 n. 188; 30.5.2023 n. 99). La circostanza che, eventualmente, la notizia *damni* potesse essere trasmessa in precedenza è irrilevante in quanto la norma non prevede tale eventualità, limitandosi a prevedere il decorso del termine dal preciso momento in cui l'evento da cui decorre il *dies a quo* si è verificato nella realtà ossia, nel caso di specie, il 23.4.2021, data della prima comunicazione alla Procura regionale da parte della Guardia di Finanza. Inoltre, quanto ipotizzato da parte convenuta non si sarebbe potuto realizzare ostandovi il disposto di cui all'art. 329 c.p.p.. Infatti, "*è pur vero che nell'ambito della sua collaborazione istituzionale con la Corte dei conti, la Guardia di finanza, che nella propria attività abbia acquisito autonomamente elementi indicativi di profili di responsabilità amministrativo-contabile, ha l'obbligo di procedere alla formale e tempestiva segnalazione alla competente Procura*

*regionale. Ciò, però, può avvenire solo nella salvezza dei vincoli del segreto istruttorio posti dall'art. 329 c.p.p. per i fatti costituenti reato"* (sez. III app., 11.1.2023 n. 21) che perdura fino alla c.d. *discovery* (art. 415 bis c.p.p.) o fino a che il PM penale non autorizzi la pubblicazione degli atti.

**Merito**

La domanda, che si basa sostanzialmente sul contenuto degli atti penali, liberamente valutabili dal giudice contabile (da ultimo: sez. III app., 30.7.2024 n. 210), è solo in parte fondata.

I contributi di cui trattasi richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, ossia di circostanze la cui esistenza è necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento costituite, cumulativamente, nelle seguenti:

- proprietà, possesso e/o disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto;

-utilizzo del terreno a pascolo o, in alternativa, sfalcio almeno annuale dello stesso, anche tramite terzi;

- produzione di certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari degli animali (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione).

La Guardia di Finanza, all'esito delle indagini eseguite, ha riferito di avere accertato l'esistenza di un sodalizio criminale, coordinato da due società di servizi, Trevisi Diego srl e Alpi Service srl (il cui legale rappresentante Ciocca Diego era anche responsabile del Centro di Assistenza Agricola della

confederazione agricoltori COFAGRI) dedito al rastrellamento di territori montani/pascoli di proprietà di enti locali concessi in sub affitto a molteplici aziende agricole interessate ad avere la disponibilità di un maggior numero di terreni per percepire i contributi, commisurati all'estensione dei terreni, senza, di fatto, utilizzarli. Al fine di giustificare il rispetto del vincolo di condizionalità, le aziende hanno inserito nelle domande di aiuto i nominativi di uno o più ignari allevatori locali (pascolatori per conto terzi), impiegando a garanzia dell'avvenuto pascolamento i certificati di origine e di sanità per alpeggio (c.d. modelli 7) forniti loro da Trevisi Diego srl e Alpi Service srl.

A Bottoli Roberto è stato contestato di di avere indicato nelle domande di aiuto la conduzione per "monticazione" dei seguenti terreni:

1) anno 2009 (Domanda Unica di aiuto n. 2009/00206901

F. 9, particella 6 in Peglio (CO) per il tramite dell'allevatore Zanta Brunetta, contributo di € 19.280,70.

Zanta Brunetta ha dichiarato di non ricordare i nomi delle aziende agricole per le quali ha pascolato e di aver portato il gregge anche a Peglio, tramite l'intermediazione di Ciocca Diego, anche se non ricorda in che anno.

2) anno 2010 (Domanda Unica di aiuto n. 2010/00214499)

F. 9, mappale 9693 in Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) per il tramite dell'allevatore Zanni Simone, contributo di € 20.065,56

Zanni Simone ha dichiarato di non conoscere l'azienda Bottoli Roberto, ma di avere svolto attività di pascolamento in terreni siti in San Bartolomeo Val Cavargna con l'intermediazione di Ciocca Diego, ma non ha saputo indicare i mappali.

In relazione a tali annualità, che non sono state oggetto del processo penale, ritiene il Collegio che non si sia raggiunta la prova dell'illecito contestato.

I pascolatori, infatti, hanno rilasciato dichiarazioni assai vaghe e generiche su dove esattamente abbiano condotto i loro animali. Hanno, tuttavia, dichiarato di avere pascolato i propri animali in quegli stessi Comuni di Peglio e di San Bartolomeo Val Cavargna, su terreni procurati da Ciocca.

La Procura ha rilevato che dal certificato di monticazione (mod. 7) risulta che la sig.ra Zanta si è recata con i suoi animali per il pascolamento sì nel comune di Peglio, ma non nei terreni contraddistinti dagli estremi catastali (Foglio 9 – particella 6) presi in affitto dall'azienda agricola Bottoli Roberto, bensì presso l'Alpe Paregna (Foglio 9 – particella 3). Dal certificato di monticazione (mod. 7) risulta che anche il sig. Zanni si è recato con i suoi animali per il pascolamento sì nel comune di San Bartolomeo Val Cavargna, ma non nei terreni contraddistinti dagli estremi catastali (Foglio 9 – particella 9693) indicati nella Domanda Unica dell'azienda agricola Bottoli Roberto, bensì presso l'Alpe Sebol. Tale documentazione, tuttavia, non è risolutiva.

Vale, infatti, quanto già affermato da questa Sezione in analoghe fattispecie: "*la mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall'odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico "codice pascolo"* (sez. Lombardia, 6.5.2024, n.75).

Pertanto, a fronte della vaghezza delle dichiarazioni dei pascolatori, per tali annualità la domanda attorea deve essere respinta non essendo stata offerta una prova certa della commissione dell'illecito contestato.

3) anno 2011 (Domanda Unica di aiuto n. 2011/00194834)

F 9, mappale 7887 in Comune di Pianello del Lario (CO) per il tramite dell'allevatore Bellini Marciano Andrea, contributo di € 19.901,81

4) anno 2012 (domanda Unica di aiuto n. nr. 2012/00151149)

F 9, mappale 7887 in Comune di Pianello del Lario (CO) per il tamite dell'allevatore Bellini Marciano Andrea, conributo di € 19.738,05.

Anche in relazione a tali annulità le uniche prove sono costituite

dalle dichiarazioni di Bellini Marciano Andrea. In questo caso, però, il pascolatore ha dichiarato di avere sempre svolto l'attività per conto proprio e mai per altri, di non conoscere e di non aver mai avuto rapporti con altre aziende agricole, tra le quali Bottoli Roberto, di avere utilizzato terreni siti in Comuni di Branzi, Valleve, Tartano e Onore detenuti in affitto o in proprietà.

Sul valore probatorio di tali dichiarazioni questa Sezione ha affermato che: "*…tali dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione"* (sez. Lombardia, 4.1.2023, n.1).

Le chiare dichiarazioni del Bellini Marciano, unitamente all'assenza di prova contraria da parte del convenuto, consentono di ritenere raggiunta una ragionevole certezza in ordine alla sussistenza della condotta illecita..

L'elemento soggettivo è quello del dolo avendo il convenuto presentato documenti falsi a sostegno della domanda volta ad ottenere i contributi, non essendo ipotizzabile l'indicazione per mero errore del nome non veritiero del pascolatore.

***

In conclusione, la domanda deve essere respinta per gli anni

2009 e 2010 e accolta per gli anni 2011 e 2012.

Per gli anni 2011 e 2012 il convenuto ha percepito indebitamente totali € 39.636,86. Con decreto n. 15872 del 07/11/2022 la Regione Lombardia ha dichiarato la decadenza del Bottoli dal contributo ricevuto per quegli anni, chiedendo la restituzione dei pagamenti in relazione ai quali non risultava ancora scaduto il termine di prescrizione, pari a complessivi € 20.205,02. Di tale importo il convenuto ha restituito, tramite compensazione con altri pagamenti, l'importo complessivo di € 18.875,40. Il debito residuo, per cui è condanna, ammonta quindi a € 20.761,46. Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:

**RESPINGE** l'eccezione di prescrizione;

**CONDANNA** Bottoli Roberto a corrispondere alla Regione Lombardia la somma di € 20.761,46, oltre rivalutazione monetaria dalla percezione dei contributi alla data della sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della

sentenza al saldo;

**RESPINGE** la domanda e, per l'effetto, assolve il convenuto dagli addebiti ascritti per gli anni 2009 e 2010.

Pone a carico del convenuto soccombente le spese di giudizio che liquida in € 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23.10.2024.

Il Giudice estensore Il Presidente

(Pia Manni) (Vito Tenore)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 8/01/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)